



STATUTO

PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO

VIA DEL LAVORO 15 - PIANORO TEL.

051/774540 - FAX 051/777648

info@pubblicapianoro.it – www.pubblicapianoro.it

ART. 1

E' costituita un'associazione riconosciuta denominata "PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO" Associazione Volontaria di Soccorso, con sede in Pianoro (BO), Via del Lavoro n. 15. Eventuali variazioni di sede all'interno del Comune non comportano variazione statutaria.

ART. 2

L'associazione, organizzazione di volontariato, è un organismo aconfessionale, apartitico e fonda la propria struttura sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.

L'associazione è disciplinata da questo Statuto e dal regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e approvato dai Soci.

ART. 3

L'Associazione ha per scopi fondamentali:

- a) di prestare il servizio per il trasporto dei malati e feriti agli ospedali o in qualsiasi altro luogo in cui l'infermo abbia bisogno di essere trasportato;
- b) Organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- c) promuovere e gestire iniziative di informazione sanitaria;
- d) organizzare forme di partecipazione e di intervento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap, della protezione civile;
- e) aderire ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.

L'Associazione fa parte della Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (ANPAS) e ne rispetta lo statuto e il regolamento.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- *dalle quote annue dei soci;*
- *da oblazioni, lasciti, donazioni, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;*
- *collaborando all'organizzazione ed alla gestione del servizio pubblico e di emergenza sanitaria;*
- *da entrate derivanti da attività marginali.*

ART. 4

L'Associazione ha una bandiera, uno stemma ed un sigillo.

La bandiera è di drappo bianco, sul drappo è raffigurato lo stemma.

Lo stemma sociale è costituito da una croce a tre colori:

rosso, bianco e verde con al centro, a sfondo bianco, lo stemma di Pianoro.

Intorno la denominazione dell'Associazione. Il sigillo sociale imprime lo stemma.

ART. 5

L'Associazione rilascia ai soci una tessera predisposta dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

Possono entrare a far parte dell'Associazione, senza alcuna distinzione e limiti di età, di sesso, razza, idee, religione, nazionalità, tutti coloro che facciano domanda di iscrizione, e che intendano perseguire gli scopi sociali.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Tutti i soci di età inferiore a 18 anni possono partecipare alla vita associativa, con il consenso dell'esercente la potestà parentale, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea e di essere eletti.

I soci prestano la propria attività in modo volontario e gratuito.

I soci si distinguono in:

- 1) *Soci volontari effettivi;*
- 2) *Soci onorari.*

Tutti i soci godono di pari diritti e doveri e hanno diritto di voto attivo e passivo conformemente a quanto sopra detto.

Al socio viene richiesta una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il socio volontario effettivo è chi, condivisi gli scopi fondamentali di cui all'Art. 3, mette a disposizione gratuitamente della collettività, tramite l'Associazione, una parte del proprio tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari. Egli si prodiga con iniziativa, disciplina, spirito sociale nell'eseguire i servizi e compiere quanto, nell'ordine delle sue disponibilità, viene richiesto per lo sviluppo delle attività del corpo sociale e dell'organico dei volontari.

Ogni socio volontario effettivo deve essere fisicamente idoneo a prestare servizio.

L'idoneità viene accertata mediante certificazione medica.

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo soci onorari coloro che si sono distinti per particolari prestazioni in favore dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo esamina entro tre mesi le domande di ammissione dei soci volontari effettivi.

Nel caso in cui la domanda venga respinta il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione motivata direttamente all'interessato il quale potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

I soci dopo l'ammissione devono essere iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio ha l'obbligo di versare la sua quota annuale entro il termine fissato dal regolamento.

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, inviando al Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni.

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma o che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Allo stesso modo non possono instaurare rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma o rapporti di contenuto patrimoniale i soci dimessi dall'Associazione da meno di 5 anni.

1. Si può perdere la qualità di socio a seguito delle decisioni del Consiglio Direttivo per:
 - a) **decadenza:** il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa decade dal giorno della scadenza del termine fissato per il rinnovo
 - b. **esclusione:** il socio che, avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. Il provvedimento diviene esecutivo dal momento della comunicazione dello stesso al socio.
 - c. **dimissioni:** il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Le dimissioni divengono esecutive dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione fatte salve eventuali diverse decorrenze indicate dal socio dimissionario.
2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1 - lettera b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive al Consiglio Direttivo.
3. Contro i provvedimenti di cui al punto 1 - lettera b), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dall'esclusione mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio non ha alcun diritto al riparto del patrimonio sociale, sia durante la vita dell'Associazione sia in caso di suo scioglimento.

ART. 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. *da beni mobili ed immobili;*
- b. *da titoli pubblici e privati;*
- c. *da lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio Direttivo;*
- d. *da depositi presso istituti di credito.*

Il patrimonio sociale non può essere utilizzato a fini diversi da quelli per cui l'Associazione è istituita.

Il patrimonio sociale è di proprietà esclusivamente dell'Associazione.

ART. 8

Al termine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo compila lo stato patrimoniale e il conto economico dell'Associazione da portare all'approvazione dell'Assemblea. Almeno dieci giorni prima di quello in cui ha luogo l'assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di bilancio i documenti devono essere depositati presso la sede sociale e devono essere consultabili dai soci.

ART. 9

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che non sia previsto per legge.

Eventuali avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 10

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;*
- b) il Consiglio Direttivo;*
- c) il Presidente;*
- d) i Sindaci Revisori;*
- e) il Collegio dei Probiviri.*

ART. 11

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Essa si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per approvare il bilancio. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci.

Può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche nell'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le Assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno in data da stabilirsi, ma non più tardi del 30 aprile per:

- a) discutere sul rendiconto finanziario di cui all'ART. 8 ed approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 Dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- b) portare a conoscenza dei soci l'operato svolto durante l'anno precedente dal Consiglio Direttivo;
- c) discutere gli affari generali e in particolare quelli inseriti nell'ordine del giorno;
- d) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- e) approvare la relazione dei Sindaci Revisori;
- f) determinare l'importo annuale delle quote associative;
- g) approvare le linee programmatiche dell'associazione;
- h) approvare il regolamento interno dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- i) nominare, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, la Commissione Elettorale che deve essere composta da 5 membri, che non possono essere eletti ad altre cariche, e

definire il numero minimo e massimo dei consiglieri da eleggere;

- l) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri così come individuati in base all'Art. 17;

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante invito personale scritto o tramite ausili telematici.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora stabiliti per prima e seconda convocazione e deve essere esposto nella sede sociale.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio può essere portatore di massimo 2 deleghe.

In apertura dei propri lavori l'Assemblea ordinaria elegge un Presidente e un Segretario; nomina due scrutatori per le votazioni. Le deliberazioni si prendono per alzata di mano o per appello nominale e, a richiesta della maggioranza, a scrutinio segreto. L'appello nominale deve essere richiesto almeno da un decimo dei soci.

Nelle votazioni a scrutinio segreto nel caso di parità dei voti si procede a nuove votazioni.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa di voti e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio in attuazione dell'Art. 19.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta.

Lo stesso socio può essere portatore di massimo 2 deleghe.

ART. 12

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, i quali sono eletti tra i soci secondo le norme dei successivi articoli 17 e 18 e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Cassiere ed il Coordinatore Amministrativo.

Le funzioni del segretario, del cassiere e del Coordinatore Amministrativo sono determinate nel Regolamento interno dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile per quanto riguarda:

- a) l'adempimento dei doveri inerenti al mandato;
- b) la legalità dei fatti esposti nei resoconti sociali;
- c) la piena osservanza dello statuto e del regolamento interno;

d) l'attuazione delle proposte approvate dall'Assemblea generale dei soci.

Esso inoltre:

- e) stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo in conformità al disposto dell'Art. 3 comma 4 della Legge n. 266 dell'11/08/1991 e sue modifiche ed integrazioni;
- g) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo esercita con autorità la vigilanza su tutti i servizi che si svolgono in seno all'Associazione. Delibera su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo il caso in cui gli atti debbano essere deliberati dall'Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente su richiesta del Presidente o di un terzo dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso scritto, da inviare anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario o del Consigliere nominato.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è sufficiente la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei presenti.

La votazione è segreta quando viene richiesta dalla maggioranza dei consiglieri e quando si tratti di votare sulle persone.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal socio risultato primo fra i non eletti.

Il Consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero mandato, previa ratifica della nomina da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alle elezioni di tutti gli organi associativi.

Nel caso di decadenza di uno degli altri organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione dell'organo medesimo.

ART. 13

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e stipula in nome e per conto dell'Associazione contratti in ordine alle delibere adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, secondo le rispettive competenze determinate in questo

statuto.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo supplisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 14

I soci eleggono tre Sindaci Revisori estranei al Consiglio e senza vincoli di parentela con essi, più due supplenti; essi restano in carica tre anni e la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'Associazione. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina, il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

I Sindaci Revisori verificano, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato della cassa dell'Associazione.

In occasione delle Assemblee di approvazione del Bilancio, verificano il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, esprimendo il proprio parere e redigendo una relazione da presentare all'Assemblea.

Delle proprie riunioni il collegio dei Sindaci Revisori dei conti redige un verbale da trascrivere su apposito libro.

ART. 15

I soci eleggono tre membri del Collegio dei Probiviri estranei al Consiglio e senza vincoli di parentela con essi, più due supplenti; essi restano in carica tre anni e la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'Associazione. I componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

Nella loro prima riunione, dopo la nomina, i membri del Collegio dei Probiviri eleggono nel proprio seno il Presidente.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 6.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri e sono inappellabili.

ART. 16

Tutte le cariche sociali hanno carattere gratuito e volontario.

ART. 17

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori, hanno luogo ogni tre anni.

Terminate le operazioni di voto segreto, cui partecipa ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale, la Commissione Elettorale procede al conteggio delle preferenze,

compila il verbale dell'elezione, provvede quindi alla proclamazione degli eletti al Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri e l'ordine dei candidati non eletti con le relative preferenze. Il verbale è affisso nei locali dell'Associazione.

Per le elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di consensi, è eletto il candidato con maggiore anzianità in associazione.

ART. 18

Le cariche sociali previste dallo statuto sono incompatibili fra loro.

ART. 19

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo in Assemblea straordinaria appositamente convocata con avviso mandato a tutti i soci in regola con i pagamenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

ART. 20

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non può essere ripartito fra i soci, ma deve essere devoluto ad altra Organizzazione di Volontariato operanti in identico o analogo settore nel modo e nei termini deliberati dall'Assemblea straordinaria di cui all'art. 19, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21

Copia dello Statuto e del Regolamento Interno devono restare affissi nella Sede Sociale.

Ogni socio ha diritto ad una copia dello Statuto dell'Associazione.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di volontariato e di Associazioni nonché al Codice Civile.

Letto e approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 7 ottobre 2012.

Il nuovo Statuto entra immediatamente in vigore.